

**LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 20-12-2006
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA
N. 185
del 20 dicembre 2006

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:*

ARTICOLO 1

Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di
attività

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31
dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle
attività produttive
(IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per
le seguenti divisioni
riferite ai settori di attività economiche, secondo la
classificazione
ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:

divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di
petrolio, trattamento dei

combustibili nucleari;

divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia
elettrica, di gas, di

calore;

divisione 64 - Poste e telecomunicazioni;

divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria
(escluse le

assicurazioni e i fondi pensione);

divisione 66 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse

le assicurazioni
sociali obbligatorie;

divisione 67 - Attività ausiliarie dell'intermediazione
finanziaria e delle
assicurazioni.

2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore
della produzione
netta realizzata nel territorio della regione Emilia-
Romagna.

ARTICOLO 2

Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale
all'IRPEF

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31
dicembre 2006, l'aliquota dell'Addizionale regionale
all'IRPEF è fissata nella
misura seguente:

a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito
imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, non superiore a 15.000
euro;

b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito
imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e
20.000 euro;

c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito
imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, compreso tra 20.001 euro e
25.000 euro;

d) 1,4 per cento per i contribuenti con reddito
imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.

ARTICOLO 3

Estinzione del contenzioso

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 euro.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

ARTICOLO 4

Abrogazione di norme

1. È abrogato il comma 1 bis dell'articolo 7 bis della

legge regionale 19
agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per
il deposito in
discarica dei rifiuti solidi).

ARTICOLO 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Formula Finale:

La presente legge regionale sara' pubblicata nel
Bollettino

Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare

come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 dicembre 2006

VASCO ERRANI

